

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI

Condiviso da

Corte d'Appello di Cagliari (Sede centrale e Sede distaccata di Sassari)

Procura Generale

Ordine degli Avvocati di Cagliari, Oristano, Lanusei, Sassari, Nuoro, Tempio Pausania.

La gestione delle Udienze civili con trattazione scritta: art. 83 lett. h) D.L.18/2020

PREMESSA NORMATIVA:

visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, in corso di conversione;

visto il Decreto Legge n° 23 del 2020;

vista le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 11-03-2020 e 26-03-2020;

rilevato che, nell'ambito delle misure assunte per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art. 83 d.l. n. 18/20 ha modificato le disposizioni già emanate con il D.L. n. 9/20 per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, distinguendo due fasi: la prima dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (termine ora, per effetto del DL 23/2020, prorogato all'11 maggio 2020), in cui le udienze pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto, fatta eccezione per i procedimenti specificamente individuati nel comma terzo dell'art. 83; la seconda, dal 16 aprile (ora, dal 12 maggio) fino al 30 giugno 2020, nella quale l'estensione e le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale sono rimesse ad indicazioni fornite dal dirigente dell'ufficio sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni (comma 7);

rilevato che la regola primaria dettata per la prima fase è il **rinvio d'ufficio delle udienze** (ivi comprese quelle camerali), con la sola eccezione di quelle che riguardano le controversie ed i procedimenti espressamente indicati al comma 3, mentre è rimessa (comma 5 art. 83) ai dirigenti degli uffici nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non

sospesa ai sensi del comma 1 dell'art. 83 l'adozione delle misure di cui al medesimo art. 83, comma 7, lett. a) – f) ed h), con esclusione della misura organizzativa di cui alla lett. g) ovvero del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno, la quale opererà unicamente nella seconda fase ovvero successivamente al 15 aprile;

rilevato che, secondo l'interpretazione adottata dalla gran parte degli uffici giudiziari, nonostante il tenore della relazione illustrativa al D.L., nel novero delle cause non sospese, a norma dell'art. 83 c. 3 lett. a) devono ritenersi incluse solo quelle aventi ad oggetto mere obbligazioni alimentari, e, quindi, in linea di massima non sono sottratti al differimento i procedimenti ex art. 708 c.p.c. e quelli ex art. 739 c.p.c in materia di modifica delle condizioni della separazione e del divorzio, salvo l'allegata e dimostrata urgenza alla trattazione;

ritenuto che l'individuazione dei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio debba avvenire tenendo conto, da un lato, della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e, dall'altro, della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella trattazione del procedimento, ferma restando che, anche nell'ipotesi intervenga la dichiarazione di urgenza, potrà essere accolta l'istanza di rinvio proposta dalle parti, ove si riferisca a diritti disponibili;

rilevato che l'adozione da parte dei dirigenti, ai sensi del comma 5, delle misure di cui al comma 7 lett. f) ed h), relative alle udienze civili, consentirà, sino all'11 maggio 2020, quanto all'attività giudiziaria non sospesa, sia la trattazione scritta delle *“udienze ... che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (lettera h) sia la trattazione mediante “collegamento da remoto” delle udienze ... che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dalla parti* (lett. f);

considerato che con provvedimento del 19-03-2020 la Presidenza dell'intestata Corte ha dettato le regole per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel territorio del distretto relativamente al periodo di vigenza della sospensione obbligatoria;

ritenuta l'opportunità di individuare soluzioni condivise con l'Avvocatura (Consigli dell'ordine forensi e, per il loro tramite, le Associazioni forensi) così da poter avere un riferimento operativo uniforme, impregiudicata la possibilità per il giudice, sentiti i difensori, di gestire altrimenti l'udienza, in ragione della specificità e delle esigenze del caso concreto;

sentiti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, i quali hanno manifestato condivisione alla trattazione scritta delle udienze in secondo grado, in quanto idonea a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

si conviene quanto segue, per la gestione delle udienze **non sospese** presso la Corte d'Appello di Cagliari:

1) il presidente del collegio dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste all'art. 83 lett.h) del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e l'assegnazione di un ulteriore termine ad entrambi per eventuali contestazioni sulle conclusioni di controparte;

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione **"trattazione scritta"**;

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, ove possibile verrà mantenuta la data dell'udienza già fissata e, solo qualora ciò non dovesse essere possibile e/o opportuno, verrà stabilita una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria;

4) i difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi **"note di trattazione scritta"**, contenenti esclusivamente istanze, conclusioni e la richiesta di assegnazione di un termine per comparse conclusionali e repliche, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in un atto già depositato;

5) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei e il fascicolo di parte non sia già allegato a quello d'ufficio, il giudice fisserà un termine per il deposito del medesimo. Sarà onere dell'interessato comunicare l'impossibilità di adempiere nel termine stabilito in ragione delle restrizioni legate all'emergenza COVID19 e, in tal caso, la trattazione verrà differita;

6) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento ordinatorio del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

7) il giudice, alla data fissata per l'udienza, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1) e del rituale deposito delle note scritte; di tale verifica si darà atto in un **verbale telematico**, che si chiuderà con un provvedimento ordinatorio del collegio (a titolo esemplificativo: *tiene la causa a decisione con assegnazione dei termini dell'art. 190 cpc, ovvero tiene la causa a decisione senza assegnazione di termini, si riserva, rinvia all'udienza del...*)

8) con riferimento ai procedimenti di Volontaria Giurisdizione, aventi ad oggetto la materia "Famiglia e Minori", e, quindi, anche i procedimenti di competenza della Sezione Minori civile, saranno concessi alle parti, contestualmente alla fissazione dell'udienza, termini per il deposito di memorie e documenti; anche i Servizi sociali, nei casi in cui ne siano richiesti, dovranno far pervenire la relazione entro il termine stabilito e tempestivamente dovrà essere caricata nel fascicolo telematico. Verrà assegnato alle parti congruo termine per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e l'assegnazione di un ulteriore termine ad entrambi per eventuali contestazioni sulle conclusioni di controparte.

Si applicano le suddette modalità di gestione dell'udienza con "trattazione scritta" ove possibile; viceversa, quando il Collegio ritenga opportuna la comparizione personale delle parti o una delle parti lo richieda, ovvero il Collegio ritenga di dover dar seguito ad ulteriori adempimenti

(es. ascolto del minore, nomina di un C.T.U., ecc..) la trattazione verrà rinviata a data successiva al 30 giugno 2020.

Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestata dal Dirigente della Cancelleria sulla base delle risultanze di registri ai fini della remunerazione.

Verranno predisposti e diffusi dal gruppo di lavoro "modelli consolle CSM/DGSLA/CNF" modelli appropriati per metterli a disposizione dei giudici attraverso la rete dei RID e la pubblicazione sul sito del CSM.

Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per la richiesta al giudice di procedere alla trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h).

Il presente Protocollo si applica allo stato limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa per tutto il periodo di sospensione delle udienze fino all'11 maggio 2020, salvo successive proroghe dell'emergenza sanitaria o ulteriori modifiche successive.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al RID per il settore civile, a tutti i magistrati del settore civile della Corte d'appello, al dirigente amministrativo, ai Direttori di Sezione del settore civile ed al personale amministrativo preposto alle cancellerie del settore civile.

Dispone la pubblicazione sul sito web della corte d'appello.

Cagliari, 16 aprile 2020

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

PROCURA GENERALE

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAGLIARI

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NUORO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LANUSEI

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TEMPIO PAUSANIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Francesco Nanni *Maria Mura*